

## DELIBERA N. 473/24/CONS

**RICHIAMO NEI CONFRONTI DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., IN QUALITÀ DI CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO, NONCHÉ IN VIA GENERALE, DI TUTTE LE EMITTENTI TELEVISIVE IN MERITO ALLA MESSA IN ONDA DI PROGRAMMI INFORMATIVI RELATIVI A CANDIDATI O TEMATICHE ELETTORALI NEI GIORNI DI SILENZIO ELETTORALE. PROGRAMMA “REPORT” ANDATO IN ONDA IL 27 OTTOBRE 2024 (RAITRE)**

### L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 26 novembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”* (di seguito Testo Unico), come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 283/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS;

VISTA la delibera n. 398/24/CONS, del 9 ottobre 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale delle regioni Liguria, Emilia Romagna ed Umbria (ottobre - novembre 2024)”;*

VISTO il provvedimento del 25 settembre 2024 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Liguria indette per i giorni 27 e 28 ottobre 2024”;*

VISTO il vigente Contratto nazionale di servizio tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Rai - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002;

VISTO l’Atto sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l’11 marzo 2003;

VISTA la segnalazione pervenuta in data 7 novembre 2024 (prot. n. 0293817) con la quale il Sen. Maurizio Gasparri con riguardo al programma Report andato in onda in data 27 ottobre 2024 e al servizio *“Liguria Nostra”* rileva che *“il servizio trasmesso nel corso del programma Report, essendo andato in onda ad urne aperte, ha violato la normativa in materia di par condicio e, più in generale, la normativa relativa alla correttezza dell’informazione radiotelevisiva”;*

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai con nota prot. n. 0299000 del 13 novembre 2024, unitamente alle osservazioni formulate dalla competente struttura aziendale, in risposta alla richiesta di controdeduzioni dell’Autorità dell’8 novembre 2024 (prot. n. 0294708), con la quale è stato rilevato in sintesi quanto segue:

- il 27 e 28 ottobre 2024 si tenevano in Liguria le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e l’elezione del Presidente della Regione e si trattava di elezioni di carattere non nazionale - come stabilito dall’articolo 1, comma 2 del Provvedimento della Commissione di Vigilanza del 18 dicembre 2002 - atteso che gli elettori chiamati alle urne erano (di gran lunga) inferiori al 25% del corpo elettorale *“Talché, i programmi a diffusione nazionale erano indiscutibilmente al di fuori dal campo di applicazione del regime di par condicio elettorale regionale”;*
- difatti, proprio l’art. 2, comma 2, del Regolamento adottato il 25 settembre 2024 ha limitato espressamente alle sole trasmissioni della programmazione regionale RAI nella regione interessata dalla consultazione elettorale la previsione che *“non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di*

*esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici*” chiaramente circoscrivendo al territorio Regionale l’ambito di applicazione delle disposizioni;

- per tale ragione l’affermazione che la trasmissione Report *“ha violato la par condicio” appare totalmente priva di supporto normativo*”;
- dalle contestazioni formulate, infatti, risulterebbe che l’asserita violazione della par condicio discenderebbe esclusivamente dalla messa in onda di un servizio con la presenza di determinati soggetti politici, senza però scendere nel merito della “qualità” dell’offerta informativa proposta;
- in altre parole, viene censurata la mera citazione, in quanto tale, di soggetti politici in una trasmissione di approfondimento giornalistico nazionale, non soggetta all’applicazione del regime specifico di par condicio regionale;
- a tal riguardo, *“non è prevista nel nostro ordinamento alcuna norma che vieti ai programmi di informazione a diffusione nazionale - fuori dalle campagne elettorali - l’esercizio della libera manifestazione del pensiero, declinata nel diritto di cronaca sull’attualità politica, né tanto meno la partecipazione o l’intervista di soggetti politici, fermi restando, come nel caso di specie, i requisiti di interesse pubblico, attualità della notizia e continenza espressiva. Requisiti tutti rispettati da Report nella puntata del 27 ottobre*”;
- l’argomento trattato nel corso della puntata è stato approfondito *“nel rispetto del principio del contraddittorio, avendo interpellato un ex Presidente di Regione (non candidato) e i due candidati che insieme rappresentano la quasi totalità delle forze politiche presenti sul territorio, come partiti o in coalizione (oltre il 95% dei voti espressi). Gli stessi soggetti sono stati direttamente interpellati e hanno avuto occasione di fornire il loro punto di vista nell’ambito della stessa trasmissione e nella medesima fascia oraria*”;
- il richiamo all’art. 5 della Legge 28/2000 non appare pertinente posto che dall’esame dei contenuti della puntata *“emerge l’evidente imparzialità, obiettività e completezza dei servizi, che risultano scevri da qualsiasi forma di influenza surrettizia sulle scelte degli elettori*”;
- non si comprende dunque quali siano le condotte asseritamente in violazione delle norme in materia di par condicio e della normativa in materia di correttezza dell’informazione;
- si chiede l’archiviazione degli atti e il correlato esposto senza ulteriormente procedere.

Con la nota contenente le *“Valutazioni editoriali”*, allegata alle controdeduzioni presentate dalla Rai, viene ulteriormente precisato che:

- il servizio televisivo *“Liguria Nostra”* non ha trattato temi riguardanti i programmi elettorali dei vari candidati. È stato realizzato in continuità di una serie di inchieste che nel tempo hanno raccontato il cosiddetto *“Sistema Liguria”*;
- il servizio *“Liguria nostra”* conteneva importanti aggiornamenti sull’inchiesta della Procura di Genova e *“L’inchiesta è stata mandata in onda tenendo presente il*

*requisito fondamentale dell'esigenza di attualità in vista della udienza, prevista presso il Tribunale di Genova per il mercoledì 30 ottobre, per discutere i patteggiamenti richiesti dai principali indagati". Il servizio di Report è ripartito dalle ultime regionali del 2020, ripercorrendo, attraverso interviste esclusive ai protagonisti sui rapporti tra la criminalità organizzata e il partito di Toti;*

- nella confezione dell'inchiesta Report ha rispettato tuttavia anche il requisito del pluralismo ricostruendo i rapporti che alcuni esponenti del PD hanno con alcune società del Porto di Genova guidate dall'imprenditore Mauro Vianello, indagato anche lui nell'inchiesta su Toti, con l'accusa di aver corrotto l'ex presidente dell'Autorità Portuale Signorini;

- Report, nel rispetto dei principi basilari della corretta informazione, ha chiesto a tutti i soggetti interessati, di fornire la loro versione dei fatti, come nel caso dei dirigenti PD e di Andrea Orlando, che ha risposto esclusivamente sulla questione di questi conflitti d'interesse dei suoi collaboratori. Quando questo non è stato possibile, proprio per non venir meno all'obbligo di dar voce a tutti i soggetti coinvolti, si è deciso di inserire alcune brevi dichiarazioni pubbliche del candidato Marco Bucci a proposito esclusivamente delle vicende sotto la lente della Procura;

- l'inchiesta di Report è stata realizzata in osservanza delle regole della delibera approvata in data 25/09/2024, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

PRESA VISIONE del programma *"Report"* andato in onda su Raitre il 27 ottobre 2024 e, in particolare, del servizio intitolato *"Liguria Nostra"* in cui viene trattata la vicenda giudiziaria che hanno portato all'arresto, nel maggio 2024, dell'ex Presidente della Regione Giovanni Toti e alle sue dimissioni e viene approfondito il tema dell'inchiesta sui presunti intrecci tra politica e imprenditori del sistema portuale ligure. Nel servizio si fa riferimento al Sindaco di Genova Marco Bucci, candidato Presidente della Regione nelle elezioni regionali del 27 e 28 ottobre 2024, di cui vengono mandate in onda alcune interviste. In particolare, nell'ambito del servizio il giornalista chiede a Aldo Spinelli, coinvolto nell'inchiesta giudiziaria per corruzione, *"tra Bucci e Orlando ora qual è la sua scelta?"* e Spinelli risponde *"per me tutta la vita Bucci, eh bè ma è chiaro ci mancherebbe"* e il giornalista prosegue chiedendo *"le ha dato tanto una mano con le concessioni?"* e Spinelli nega. Poi il giornalista commenta *"dopo le dimissioni di Toti si va a elezioni e il primo a scendere in campo è proprio Marco Bucci, non indagato nell'inchiesta, che si presenta alla stampa nel Palazzo della Prefettura di Genova"*. Il giornalista afferma, mentre vengono mandate in onda alcune dichiarazioni di Bucci in merito alla sua candidatura *"ed ecco che in quel momento si palesa [...] l'ex Presidente Toti. Che la squadra sia piena di ex totiani lo dimostra anche la lista presentata qualche giorno dopo [...] come fedelissima è la sua ex portavoce Jessica Nicolini, anche lei candidata con Bucci"*. Dopo essere state mandate in onde alcune dichiarazioni di Bucci rese in un incontro elettorale in cui afferma *"oggi è in gioco il futuro dei prossimi venti – venticinque anni forse anche trenta. Perché dico questo? Perché è stato messo in moto in questi anni un sistema positivo tra finanziamenti, progetti cose fatte [...] se per un caso qualunque arrivano i signori del no e fermano questa roba qui prima di ricominciare a*

*rimettere in moto tutto ci vogliono dieci – quindici anni”), il giornalista asserisce “e oggi l’opera più importante su cui ha puntato il Sindaco Bucci è la nuova diga foranea [...] che permetterebbe l’ingresso in porto di navi sempre più grandi con maggiori guadagni per i terminalisti come Spinelli”. Dopo la fine del servizio, il conduttore Ranucci in studio commenta “e ora Toti è uscito di scena, la continuità viene rappresentata da Bucci che non è indagato in quella vicenda, ma, insomma, ha dato il suo contributo perché venisse poi rinnovata la concessione a Spinelli [...] poi va anche detto, lo ha dichiarato Toti, che alcuni finanziamenti di Spinelli, fatti alla lista Toti, sono serviti poi per finanziare la campagna elettorale di Bucci a Sindaco nel 2022, Bucci che proprio in questi giorni, in un’intervista a Repubblica in merito alle infiltrazioni mafiose ha detto “non me ne frega niente”. Insomma, una frase che possiamo giudicare infelice se si va a vedere la natura del sottobosco che si è mosso ad un certo punto attivato da uomini vicini a Toti per alimentare di voti la sua lista”. Il programma prosegue con l’approfondimento anche della questione dei rapporti tra “la sinistra genovese con il mondo portuale” e “del legame che il Partito Democratico ha costruito negli anni con il gruppo Spinelli” e viene intervistato Andrea Orlando, altro candidato alla carica di Presidente della Regione, in merito al possibile conflitto di interessi di alcuni esponenti del Partito Democratico;*

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alla campagna elettorale per le elezioni regionali in Liguria sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell’Autorità n. 398/24/CONS e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 25 settembre 2024;

CONSIDERATO quanto segue:

- le disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla consultazione per le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Liguria, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano solo nell’ambito territoriale interessato dalla consultazione. Pertanto, nel periodo considerato non trova quindi applicazione per l’emittenza televisiva nazionale il regime della par condicio elettorale.
- Tuttavia si evidenzia che l’art 2 comma 2 del provvedimento del 25 settembre 2024 della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi stabilisce che nel periodo di svolgimento della campagna elettorale in Liguria “*resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l’obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto*

*legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 200, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori”.*

- Ai sensi dell'art. 4 del Testo unico sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva e obiettività, completezza, lealtà e imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo art. 6, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge.
- L'articolo 5, comma 2, della legge n. 28/2000 stabilisce che *“Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto”* e il comma 3 che *“I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*.

CONSIDERATO che il diritto di cronaca e di critica deve essere esercitato nel rispetto delle disposizioni che – nel limitato periodo della campagna elettorale e al fine di garantire la formazione del libero convincimento degli elettori– impongono a conduttori e registi delle trasmissioni radiotelevisive di tenere un comportamento imparziale e di osservare comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali;

RILEVATO che, nell'ambito del servizio *“Liguria Nostra”* andato in onda nel corso del programma *“Report”* nel giorno in cui erano in corso le votazioni per eleggere il Consiglio regionale e il Presidente della giunta regionale della Liguria vengono trattate vicende e fatti di rilevanza anche politica che riguardano candidati alla carica di Presidente della Regione;

RILEVATO, in particolare, che nel servizio oggetto di segnalazione si fa riferimento al Sindaco di Genova Marco Bucci, candidato Presidente della Regione, di cui vengono mandate in onda alcune interviste in cui esprime le sue posizioni di contenuto politico con riferimento alle elezioni in corso (*“oggi è in gioco il futuro dei prossimi venti – venticinque anni forse anche trenta. Perché dico questo? Perché è stato messo in moto*

*in questi anni un sistema positivo tra finanziamenti, progetti cose fatte [...] se per un caso qualunque arrivano i signori del no e fermano questa roba qui prima di ricominciare a rimettere in moto tutto ci vogliono dieci – quindici anni”);*

RILEVATO che viene inoltre trattata la questione del presunto conflitto di interessi che riguarderebbe alcuni dirigenti del Partito Democratico locale con ruoli in imprese del porto e al riguardo viene intervistato anche Andrea Orlando, altro candidato Presidente alle elezioni regionali;

CONSIDERATA l'esigenza per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire una informazione corretta ed imparziale sulle tematiche di rilievo politico-istituzionale, ponendo dunque particolare attenzione all'inderogabile necessità di soddisfare, anche nel corso di competizioni elettorali non aventi estensione nazionale, e, in particolare, fino alla chiusura delle operazioni di voto, adottare in qualunque trasmissione radiotelevisiva, ogni cautela così da non esercitare *“anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori”*;

CONSIDERATO, in particolare, che la messa in onda del servizio è avvenuta durante la giornata di votazione, in cui vige il c.d. silenzio elettorale di cui all'art. 9 della legge n. 212 del 1956 e all'art. 9 bis del d.l. n. 807/1984, convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10, circostanza che ha impedito ai candidati di poter replicare alle affermazioni esposte nel corso del programma;

RILEVATO che, pur non ravvisando violazioni della legge n. 28/00, il caso pone tuttavia la questione della messa in onda delle trasmissioni informative durante il periodo del silenzio elettorale. A riguardo l'Autorità ritiene di esprimere le seguenti considerazioni;

PRESO ATTO che non sussistono specifiche prescrizioni normative che disciplinino la programmazione di programmi informativi durante il periodo che va dalla chiusura della campagna elettorale alla conclusione delle votazioni (vale a dire nel giorno precedente e in quelli dedicati alle elezioni, quelli del cosiddetto “silenzio elettorale”). Né si riscontrano specifici precedenti in materia, essendosi osservato in passato un generale principio di *self restraint* da parte delle stesse emittenti televisive. Tuttavia dal combinato disposto delle norme in materia di silenzio elettorale, che pure, com'è noto, riguardano la propaganda politica e non l'informazione (ma che vigono dal lontano 1956 e come tali si sono imposte come un principio generale della materia), e da quelle in tema di gestione dei programmi di informazione, che impongono di non esercitare una influenza surrettizia, anche indiretta, sulle scelte degli elettori, può dedursi l'esistenza quantomeno di un principio di prudenza nella messa in onda di programmi informativi durante il periodo di silenzio elettorale. Tanto più considerando che la programmazione di una trasmissione in tale periodo esclude di per sé, in concreto, ogni possibile misura ripristinatoria, nonché ogni eventuale possibilità di replica. Tale principio deve indurre le emittenti, ed in particolare la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, a valutare con estrema attenzione la messa in onda di programmi informativi che riguardino

candidati o tematiche elettorali nei giorni del silenzio elettorale, limitandoli eventualmente al solo caso in cui ciò sia necessario a garantire la completezza dell'informazione in relazione a fatti di cronaca nuovi, strettamente correlati all'attualità di quegli stessi giorni, evitando di trattare tematiche che, pur correlate ai candidati e alle vicende elettorali, riguardino questioni che, nella piena libertà editoriale delle emittenti medesime, avrebbero potuto trovare più idonea collocazione nel periodo antecedente quello dal silenzio elettorale. Tale principio vale evidentemente, a maggior ragione, anche per le repliche di programmi già trasmessi;

RITENUTO, pertanto, di richiamare in particolare la concessionaria del servizio pubblico, nonché, in via generale, tutte le emittenti televisive all'osservanza di tale principio;

UDITA la relazione del Presidente;

### **RICHIAMA**

la società Rai – Radiotelevisione Italiana in qualità di concessionaria del servizio pubblico, nonché, in via generale, tutte le emittenti televisive a valutare con estrema attenzione nei giorni del silenzio elettorale la messa in onda di programmi informativi che riguardino candidati o tematiche elettorali, limitandoli eventualmente al solo caso in cui ciò sia necessario a garantire la completezza dell'informazione in relazione a fatti di cronaca nuovi, strettamente correlati all'attualità.

Il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tar del Lazio entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La presente delibera è notificata alla società Rai Radiotelevisione italiana S.p.a. e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 novembre 2024

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Santella